

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la decisione impugnata,
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione, C(2009) 4541 def., che dichiara compatibile con il mercato comune l'aiuto per i costi di ricerca e di sviluppo legati alla progettazione e alla costruzione di un prodotto aereo, concesso dalle autorità del Regno Unito al Bombardier (Short Brothers) [N 654/2008] (1). La decisione della Commissione è stata adottata dopo un primo esame ai sensi dell'art. 108, n. 3, TFUE. Le ricorrenti sono competitori della beneficiaria dell'aiuto e hanno presentato una denuncia contro l'aiuto proposto a chiesto alla Commissione di avviare il procedimento formale d'indagine.

A sostegno del loro ricorso di annullamento, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

In primo luogo, esse contestano che la Commissione ha incontrato serie difficoltà nel suo esame preliminare della compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune e, quindi, sarebbe stata tenuta ad avviare il procedimento formale d'indagine di cui all'art. 108, n. 2, TFUE. Esse affermano poi che, non avviando il procedimento formale d'indagine, la Commissione ha privato le ricorrenti e le altre parti interessate del loro diritto ad essere sentite nel contesto della valutazione della Commissione. A giudizio delle ricorrenti vi si configura un errore procedurale in violazione del Trattato.

Specificatamente, le serie difficoltà incontrate dalla Commissione verrebbero evidenziate:

- dalla durata e dalle circostanze dell'esame preliminare;
- dalla mancata identificazione da parte della Commissione del mercato delle ali per aeroplani con 100-149 posti quale mercato rilevante;

— dalla mancata analisi da parte della Commissione dell'impatto dell'aiuto di Stato sulla concorrenza nel mercato delle ali per aeroplani con 100-149 posti;

— dall'insufficienza e incompiutezza dell'analisi svolta dalla Commissione dell'impatto dell'aiuto di Stato sulla concorrenza nel mercato degli aeroplani finiti con 100-149 posti.

In secondo luogo, le ricorrenti lamentano che l'identificazione da parte della Commissione di un presunto mercato per le strutture aeree e la mancata identificazione del mercato rilevante delle ali per aeroplani con 100-149 posti costituisce un manifesto errore di valutazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, n. 3, lett. c), TFUE.

In terzo luogo, esse deducono che la mancata analisi da parte della Commissione dell'impatto dell'aiuto di Stato sul rilevante mercato delle ali per aeroplani con 100-149 posti costituisce un manifesto errore di valutazione della compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, n. 3, lett. c), TFUE.

In quarto luogo, esse contestano che l'analisi, incompleta ed errata, svolta dalla Commissione dell'impatto dell'aiuto di Stato sul mercato degli aeroplani finiti con 100-149 posti costituisce un manifesto errore di valutazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, n. 3, lett. c), TFUE.

(1) GU 2009 C 298, pag. 2

Ricorso proposto il 18 febbraio 2010 — Certmedica International/UAMI — Lehning Enterprise (L112)

(Causa T-77/10)

(2010/C 113/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Certmedica International GmbH (Aschaffenburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Pfortner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lehning Entreprise SARL (Sainte Barbe, Francia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2), notificata il 21 dicembre 2009, nella parte in cui dichiara nullo il marchio comunitario «L112» (EU 002349728) in relazione ai prodotti «prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti medici da ingerire; integratori alimentari per uso medico» nella classe 5;

— in subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2), notificata il 21 dicembre 2009, nella parte in cui dichiara nullo il marchio comunitario «L112» (EU 002349728) in relazione ai prodotti «prodotti medici da ingerire, integratori alimentari per uso medico» nella classe 5;

— in ulteriore subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2), notificata il 21 dicembre 2009, nella parte in cui dichiara nullo il marchio comunitario «L112» (EU 002349728) in relazione ai prodotti «prodotti medici da ingerire» nella classe 5;

— respingere in toto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario «L112» (EU 002349728), fondata sul marchio francese «L.114» (F 1 312 700) e procedere alla registrazione del marchio comunitario «L112» per i seguenti prodotti:

«Classe 5: prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; prodotti medici da ingerire; integratori alimentari per uso medico; concentrati di alimenti dietetici a base di crostacei (come il chitosan)

Classe 29: concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan);

— in subordine, respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario «L112» (EU 002349728), fondata sul marchio francese «L.114» (F 1 312 700), nella parte in cui è diretta a far dichiarare la nullità del marchio «L112» nella classe 5, per i prodotti «prodotti medici da ingerire; integratori alimentari per uso medico», e procedere alla registrazione del marchio comunitario «L112» per i seguenti prodotti:

«Classe 5: prodotti igienici; prodotti medici da ingerire; integratori alimentari per uso medico; concentrati di alimenti dietetici a base di crostacei (come il chitosan)

Classe 29: concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)»

— in ulteriore subordine, respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario «L112» (EU 002349728), fondata sul marchio francese «L.114» (F 1 312 700), nella parte in cui è diretta a far dichiarare la nullità del marchio comunitario «L112» nella classe 5, per i prodotti «medici da ingerire», e procedere alla registrazione del marchio comunitario «L112» per i seguenti prodotti:

«Classe 5: prodotti igienici; prodotti medici da ingerire; concentrati di alimenti dietetici a base di crostacei (come il chitosan)

Classe 29: concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan);

— condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare tutte le spese sostenute dalla ricorrente relativamente a tale procedimento e al procedimento di ricorso;

— in subordine, condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare le spese di tale procedimento solo nei limiti in cui venga dichiarata la nullità del marchio «L112» (EU 002349728) relativamente ai prodotti «prodotti farmaceutici» (20 %);

— in ulteriore subordine, condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare le spese di tale procedimento solo nei limiti in cui venga dichiarata la nullità del marchio «L112» (EU 002349728) relativamente ai prodotti «prodotti farmaceutici; integratori alimentari per uso medico» (30 %).

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio comunitario denominativo n. 2 349 728 per prodotti delle classi 5 e 29

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Lehning Entreprise SARL

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: marchio denominativo francese «L.114» (marchio n. 1 312 700); la domanda di dichiarazione di nullità si riferisce peraltro solo a determinati prodotti della classe 5

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità e dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario interessato

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso della ricorrente

Motivi dedotti:

- mancanza della prova dell'uso del marchio francese «L.114» ad opera della parte che richiede la dichiarazione di nullità;
- mancanza di somiglianza tra i prodotti della classe 5;
- valutazione giuridicamente errata della commissione di ricorso per quanto attiene alla somiglianza tra i segni.

Ricorso proposto il 19 febbraio 2010 — Lehning Entreprise/UAMI — Certmedica International (L112)

(Causa T-78/10)

(2010/C 113/86)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Lehning Entreprise (Sainte-Barbe, Francia) (rappresentante: P. Demoly, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Certmedica International GmbH (Aschaffenburg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- In considerazione della somiglianza dei segni e prodotti di cui trattasi, esiste un rischio di confusione tra i marchi controversi L.114 e L112 per la totalità dei prodotti della classe 5 interessati dalla loro registrazione. Di conseguenza, la decisione adottata dev'essere annullata nella parte in cui essa respinge la domanda di annullamento della ricorrente nei confronti dei seguenti prodotti: «prodotti igienici» e «concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)». La decisione dev'essere confermata per il resto.
- Infine, e tenuto conto delle circostanze della causa, sarebbe particolarmente contrario all'equità lasciare a carico della ricorrente le spese non rimborsabili che essa ha dovuto sostenere a seguito di questa procedura manifestamente priva di fondamento. La ricorrente chiede dunque che la società Certmedica International GmbH sia condannata a rimborsarle le spese da essa sostenute fin dall'opposizione.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «L112» per i prodotti delle classi 5 e 29 (marchio comunitario n. 2 349 728)

Titolare del marchio comunitario: Certmedica International GmbH